



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: Diritti, Costituzione e CEDU – Vita umana - Diritto alla vita

Titolo: La sentenza di Strasburgo sui fatti di Genova del 2001

Autore: ANTONELLO CIERVO

Sentenza di riferimento: Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sezione, Decisione del 25 agosto 2009, *Giuliani e Gaggio c. Italia* (ricorso n° 23458/02)

Parametro convenzionale: Articoli 2, 3, 6, 13 e 38 CEDU

Parole chiave: Diritto alla vita, Trattamenti inumani e degradanti, Tutela dell'ordine pubblico, Diritto penale, Cause di giustificazione, Uso eccessivo delle armi, Legittima difesa, Commissione parlamentare d'inchiesta.

In questa importante sentenza, depositata alla fine del mese di agosto del 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha affrontato un caso molto delicato e di scottante attualità: i disordini di piazza verificatisi a Genova nel luglio del 2001, nel corso del *summit* internazionale del G8, organizzato dal Governo italiano.

In particolare, il giorno 20 luglio 2001, nelle strade del capoluogo ligure, veniva organizzata un'imponente manifestazione da parte di alcuni gruppi politici del c. d. "movimento no – global", di alcune associazioni operanti nel volontariato e di alcune comunità cattoliche di base: in quella

diritti-cedu.unipg.it



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

circostanza si verificarono una serie di scontri di piazza tra le forze dell'ordine ed alcune frange violente del movimento, disordini che portarono alla morte di un manifestante, Carlo Giuliani, da parte di un carabiniere ausiliario del dodicesimo battaglione "Sicilia", Mario Placanica.

A seguito della morte del manifestante, la Procura di Genova apriva un'inchiesta per accertare se sussistessero in capo agli esponenti delle forze dell'ordine presenti a Piazza Alimonda, il luogo in cui era avvenuto l'incidente, delle responsabilità di tipo penale, ma in data 5 maggio 2003, il Giudice delle Indagini Preliminari di Genova depositava ordinanza di "archiviazione" nei confronti di tutte le persone indagate, compreso Mario Placanica.

Ad avviso della magistratura genovese, infatti, pur avendo Placanica ucciso Giuliani con due colpi di arma da fuoco, egli non poteva in alcun modo essere considerato responsabile del decesso, poiché le azioni da lui compiute si erano verificate in un contesto particolarmente concitato e violento e dovevano, pertanto, farsi rientrare tra le specifiche cause di giustificazione previste dal Codice penale, in particolar modo l'uso legittimo delle armi e la legittima difesa.

La ricostruzione dettagliata degli scontri di piazza, oltre che delle circostanze che avevano portato alla morte di Giuliani, infatti, ha consentito di far emergere il contesto di estremo pericolo in cui le forze dell'ordine si erano venute a trovare.

Ad avviso del GIP di Genova, pertanto, i manifestanti avevano posto in essere una serie di azioni che avrebbero potuto mettere in pericolo l'integrità fisica, oltre che la vita stessa, dei carabinieri presenti sul posto: l'uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, in questa circostanza, doveva considerarsi una reazione assolutamente proporzionata – e quindi pienamente legittima - rispetto agli attacchi subiti da parte dei manifestanti.

Inoltre lo stesso Placanica avrebbe sparato – ad avviso degli inquirenti e come del resto si era potuto evincere dalle perizie balistiche - verso l'alto: il proiettile avrebbe così colpito Giuliani accidentalmente, essendo la traiettoria del colpo stata modificata, in maniera non prevedibile, da una pietra tirata dagli altri manifestanti, in direzione della camionetta dei carabinieri.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Ad avviso del GIP, pertanto, « *M.P. avait, à juste titre, eu l'impression d'un danger pour son intégrité physique et celle de ses compagnons, et que ce danger avait subsisté en raison du contexte violent. Selon le juge, pour apprécier la nécessité de la riposte et la proportionnalité de celle-ci, il ne fallait pas considérer la situation isolée de Carlo Giuliani et évaluer son geste séparément (il avait soulevé un extincteur vide) ; il fallait au contraire considérer le geste de Carlo Giuliani comme l'une des phases d'une violente agression contre la jeep, perpétrée par une foule de manifestants. Cette agression n'était pas le seul fait de Carlo Giuliani, mais d'une foule d'agresseurs. La riposte de M.P. devait ainsi être mise en rapport avec celle-ci pour être appréciée dans son contexte* » (cfr. paragrafo 102 della sentenza).

A seguito dell'archiviazione del GIP di Genova nei confronti di Mario Placanica e di tutti gli altri carabinieri presenti nella jeep sotto attacco dei manifestanti a Piazza Alimonda, i genitori e la sorella di Carlo Giuliani, chiedevano la condanna dell'Italia per violazione degli articoli 2, 3 , 6 - questo ultimo in combinato disposto con l'articolo 13 - e 38 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

I ricorrenti, infatti, sostenevano che i comportamenti tenuti dal Placanica concretizzassero una responsabilità dello Stato italiano, in ragione del nesso di causalità che intercorre tra l'impiego delle armi da fuoco da parte dello stesso, in quanto pubblico ufficiale, e la morte di Carlo Giuliani, avendo il carabiniere sparato in direzione della vittima, come del resto emergeva anche dai risultati dell'autopsia eseguita sul corpo del giovane.

Inoltre, sempre ad avviso dei ricorrenti, gli occupanti della camionetta non si sarebbero trovati in concreto pericolo di vita, poiché il veicolo su cui si trovavano i carabinieri, pur non essendo blindato, era comunque molto grande ed era stato progettato al fine di resistere anche ad attacchi più violenti di quelli che si erano effettivamente verificati a Piazza Alimonda dove tra l'altro, secondo le immagini depositate agli atti nel corso del procedimento penale, non erano presenti un numero di persone superiore alla dozzina ed i manifestanti non avevano con loro "armi proprie".



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

L'uso eccessivo delle armi da fuoco da parte dei carabinieri, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe determinato una responsabilità in capo allo Stato italiano per quanto riguarda la morte accidentale del manifestante, una responsabilità aggravata ulteriormente in ragione delle *défaillances* emerse nell'organizzazione e nella gestione dell'ordine pubblico dell'intero *summit*, oltre che durante la manifestazione *de quo*.

La violazione dell'articolo 2 della Convenzione sussisterebbe, sempre ad avviso dei ricorrenti, anche in ragione delle modalità con cui è stata svolta l'inchiesta, non essendosi minimamente considerato, da parte della Procura di Genova, il contesto in cui i fatti erano accaduti, né le modalità con cui, durante l'intera giornata di scontri, le forze dell'ordine si erano approximate ai manifestanti.

La Procura, inoltre, avrebbe archiviato il caso senza aver dato la possibilità alla famiglia di costituirsi "parte civile" nel processo e questo perché il Codice di procedura penale italiano consente tale costituzione solo al momento del rinvio a giudizio; inoltre, la famiglia Giuliani non ha potuto richiedere nessun incidente probatorio, né è potuta intervenire in alcun modo nel corso delle indagini preliminari, fatta eccezione per la comunicazione dell'autopsia e della possibilità di nominare un perito di parte.

Infine, i ricorrenti mettevano in discussione l'imparzialità con cui si era svolta l'intera inchiesta da parte della Procura di Genova, poiché erano stati indicati come competenti a recuperare il materiale istruttorio gli stessi carabinieri del comando provinciale del capoluogo ligure, che erano stati anche responsabili dell'ordine pubblico durante il G8.

La Corte veniva quindi chiamata a rispondere innanzitutto sulla questione se ci fosse stato o meno un uso eccessivo della forza da parte della Polizia e dei Carabinieri, tale da integrare una violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

I giudici al riguardo prendono atto delle conclusioni del GIP genovese ed affermano che *"A la lumière des conclusions de l'enquête, et en l'absence d'autres éléments pouvant l'amener à*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

conclure différemment, la Cour n'a aucune raison de douter que M. P. ait sincèrement cru que sa vie était en danger et estime que M. P. a utilisé son arme dans le but de se défendre contre l'agression ayant visé les occupants de la jeep, dont lui-même, qui se sentait directement menacé" (cfr. paragrafo 224 della sentenza).

Ad avviso della Corte, pertanto, la fattispecie *de quo* rientrerebbe in una delle circostanze previste dal secondo comma dell'articolo 2 CEDU, circostanze in base alle quali il ricorso ad una forza mortifera può essere legittimo nella misura in cui esiste, tra scopo e mezzi, una proporzionalità adeguata tale da fornire una base di legittimità al ricorso alla forza medesima.

I giudici non perdono di vista il fatto che, nella fattispecie concreta, Placanica ha preso da solo l'iniziativa di sparare, trovandosi in una situazione di panico: tuttavia, questa condotta rientrerebbe tra le cause di giustificazione previste negli articoli 52 e 53 del Codice penale e in questo senso, ad avviso della Corte, non vi sarebbe stato il ricorso ad alcuna misura sproporzionata tale da violare l'articolo 2 della CEDU.

La Corte è poi chiamata a pronunciarsi sull'organizzazione dell'ordine pubblico da parte del Governo italiano nel corso delle manifestazioni di piazza e a rilevare se il ricorso alle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, nella fattispecie concreta, abbia integrato o meno una violazione dell'articolo 2 CEDU, sotto il profilo degli obblighi positivi di garanzia dell'ordine pubblico che gravano in capo allo Stato italiano.

I giudici di Strasburgo osservano, al riguardo, che nel momento in cui uno Stato accetta che sul proprio territorio si svolga un evento politico di rilevanza internazionale – quale era, per l'appunto, la riunione del G8 –, esso è tenuto a prendere tutte le misure di sicurezza necessarie imposte dalle circostanze, al fine di garantire l'ordine pubblico ed il pacifico e sereno svolgimento dell'evento.

In caso di incidenti o di scontri di piazza, come era avvenuto a Genova, il compito dello Stato è quello di prevenire tali incidenti, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle riunioni in



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

luogo pubblico, nel pieno rispetto tuttavia del diritto alla libera e pacifica manifestazione del proprio pensiero da parte dei manifestanti.

Ad avviso della Corte, quindi, è necessario rilevare se vi sia stato un nesso di causalità diretto tra le *défaillances* organizzative nella gestione dell'ordine pubblico e la morte di Carlo Giuliani.

Pur rilevando l'illegalità di alcune operazioni da parte della polizia, in particolar modo l'attacco ingiustificato al corteo delle c. d. "Tute Bianche", corto che era stato regolarmente autorizzato dalla questura di Genova, i giudici di Strasburgo rilevano che non vi è alcun nesso di causalità diretto tra questi comportamenti illegali posti in essere dalle forze dell'ordine e gli eventi di Piazza Alimonda.

Tuttavia al riguardo, la Corte si pone una serie di interrogativi molto delicati: *"Certes, il y a lieu de se demander : « si M.P., qui a agi dans un état psychologique particulier découlant d'un grand stress et de la panique, aurait pris cette initiative s'il avait bénéficié d'une formation et d'une expérience appropriées ; si par ailleurs une meilleure coordination entre les forces de l'ordre présentes sur place aurait permis de contrer l'attaque de la jeep sans faire de victimes ; enfin et surtout, si on aurait pu éviter le drame en prenant soin de ne pas laisser la jeep non équipée de protections au beau milieu des affrontements, d'autant que celle-ci avait à son bord des blessés non désarmés »* (cfr. paragrafo 236 della sentenza).

I giudici ritengono di dover rispondere a questa serie di interrogativi con estrema prudenza, poiché la valutazione di fatti che sono stati già oggetto di uno specifico procedimento penale da parte dello Stato italiano, non può prescindere dalle valutazioni svolte dalla magistratura nazionale al riguardo.

Per questi motivi, la Corte ritiene che sia le cariche dei carabinieri, avvenute nel corso della manifestazione di Piazza Alimonda, sia le reazioni dei manifestanti alle suddette cariche, devono essere inquadrare all'interno del contesto degli avvenimenti della giornata, caratterizzata da continui



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

scontri, e comunque giustificate e proporzionate in ragione della necessità, da parte delle forze di polizia, di garantire l'ordine pubblico.

La Corte dichiara, quindi, di non poter stabilire un nesso causale diretto ed immediato tra le *défaillances* della gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze di polizia competenti, durante il corso dell'intera giornata del 21 luglio, e la morte di Carlo Giuliani. Tuttavia la Corte deplora il fatto che sugli avvenimenti oggetto del giudizio, non sia stata aperta una specifica commissione di inchiesta da parte dello Stato italiano, al fine di accertare tutte le circostanze di fatto che hanno portato all'uccisione del manifestante.

Al riguardo la Corte fa anche un elenco di tutti quegli elementi giuridici dell'inchiesta che non sono stati approfonditi dall'Autorità giudiziaria italiana ed in particolare :

- a) il fatto della mancata estrazione dal cranio della vittima di un frammento metallico del proiettile che lo aveva ucciso, un elemento questo che avrebbe potuto fare maggiore chiarezza sulle dinamiche balistiche della morte di Carlo Giuliani;
- b) il breve tempo (soltanto tre ore !) intercorso tra la notifica delle operazioni autoptiche e la loro effettiva esecuzione, un lasso di tempo talmente breve che non avrebbe di fatto consentito alla famiglia Giuliani di nominare un perito di parte;
- c) l'autorizzazione da parte della Procura di cremare il corpo della vittima la cui integrità, invece, avrebbe potuto consentire ulteriori accertamenti medici nel corso delle indagini successive;
- d) la mancata inchiesta sulle responsabilità più generali degli eventi del G8 e sull'organizzazione delle forze di polizia, in quanto tutte le indagini della Procura di Genova si sono limitate a valutare la posizione processuale dei carabinieri presenti nella jeep ed in particolare, quella del carabiniere ausiliare Mario Placanica che materialmente aveva ucciso Giuliani.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sulla base di questi motivi, la Corte dichiara che vi è stata una violazione dell'articolo 2 della CEDU sotto il profilo processuale dell'accertamento delle responsabilità penali degli eventi.

Così decidendo, i giudici di Strasburgo considerano completamente assorbite le istanze di violazione degli articoli 3, 6, 13 e 38 della Convenzione, e dichiarano all'unanimità « *qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention en son volet matériel pour ce qui est de l'usage excessif de la force* ». I giudici dichiarano altresì, con cinque voti favorevoli e due contrari, « *qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention en son volet matériel pour ce qui est des obligations positives de protéger la vie* »; infine, con quattro voti favorevoli e tre contrari, dichiarano « *qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en son volet procédural* ».

In questa sede, risulta interessante soffermarsi anche sull'opinione parzialmente dissenziente del giudice italiano Vladimiro Zagrebelsky il quale, pur essendo d'accordo con la maggioranza dei giudici della Corte, per quanto concerne la mancata violazione, sotto il profilo materiale, dell'articolo 2 della Convenzione, ha ritenuto opportuno manifestare il proprio particolare punto di vista per quanto concerne, invece, la violazione del medesimo articolo sotto il profilo processuale.

Ad avviso di Zagrebelsky, infatti, non si può ritenere che la mancata istituzione di una Commissione d'inchiesta che facesse luce su una serie di circostanze poco chiare della vicenda, possa essere strettamente legata ad una violazione dell'articolo 2 della CEDU.

Infatti – ad avviso del giudice - il frammento metallico del proiettile conficcato nel cranio della vittima era da considerarsi troppo piccolo per poter essere utilizzato a fini probatori, come del resto riconosciuto, anche in sede processuale, dai periti della Procura di Genova. Inoltre la brevità dei tempi intercorsi tra la morte di Carlo Giuliani e l'autopsia sul suo corpo è stata tale da consentire comunque consentire ai famigliari della vittima di nominare un proprio perito di parte.

Per quanto riguarda invece l'autorizzazione alla cremazione del corpo del ragazzo da parte della Procura, quest'ultima si era semplicemente limitata a soddisfare una volontà manifestamente espressa da parte della famiglia di Giuliani. Infine, per quanto concerne in generale le indagini della Procura della Repubblica di Genova, le suddette indagini avevano ricostruito il contesto complessivo in cui si erano verificati i fatti oggetto di giudizio, in maniera assai dettagliata e



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

minuziosa, spingendosi oltre la semplice ricostruzione della posizione processuale degli indagati, ed in particolar modo di Mario Placanica.

Il giudice Zagrebelsky, infine, ha sottolineato come « *Tous les éléments pertinents et utiles pour évaluer le déroulement des faits et les éventuelles responsabilités quant à la mort de la victime ont été recherchés et examinés, autant qu'il était possible, pendant l'enquête. Celle-ci doit donc, à mon avis, être jugée suffisante dans son ensemble au regard des obligations procédurales découlant de l'article 2 de la Convention* ».

Precedenti

Difformi: *Bubbins c. Royaume-Uni*, n° 50196/99; *McCann et autres c. Royaume-Uni*, 27 settembre 1995; *Makaratzis c. Grèce* [GC], n° 50385/99; *Bakan c. Turquie*, n° 50939/99, 12 giugno 2007; *Huohvanainen c. Finlande*, n° 57389/00, 13 marzo 2007.

Conformi: *Çakıcı c. Turquie* [GC], n° 23657/94; *Andronicou et Constantinou c. Chypre*, 9 ottobre 1997; *Brady c. Royaume-Uni*, n° 55151/00, 3 aprile 2001; *Ahmet Özkanet et autres c. Turquie*, n° 21689/93, 6 aprile 2004.

Profili di diritto interno

Tribunale di Genova, 9 maggio 2006

Riferimenti bibliografici

diritti-cedu.unipg.it



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Gloria Bardi e Gabriele Gamberini, *Dossier Genova G8. Il rapporto illustrato della procura di Genova sui fatti della Scuola Diaz*, BeccoGiallo, 2008;

M. L. D'Addabbo, *Il processo in corso per i fatti di Genova del luglio 2001: tortura o trattamenti inumani e degradanti ?*, in *I diritti dell'uomo*, 2005, pp. 59 – 61;

M. Di Marzio, *Gli scontri di piazza durante il G8 di Genova e la lesione dei diritti fondamentali dei dimostranti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, pp. 916 – 922;

Tommaso F. Giupponi, *La Corte europea dei diritti sui «fatti di Genova»*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2009, pp. 962 – 966.

(24.02.2010)